



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016

composta dai magistrati:

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere - relatore;
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario - relatore;
Elena PAPA	Primo Referendario.

VISTI gli artt. 11, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9,10,11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett.g) ed h) relativo alle misure di contenimento della relativa spesa;

VISTO il d.p.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013 e

contenente il recepimento delle *“Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”* in *subiecta materia* ai sensi del richiamato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la L.R. Statutaria del Lazio 11 novembre 2004, n.1, contenente il nuovo Statuto della Regione, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 37;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n.4 recante *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione”*;

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n.3 del 29 gennaio 2003, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 tutti con le successive modificazioni;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l'art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del richiamato decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione;

VISTE le proprie deliberazioni n. 34/2016/INPR e n. 45/2016/FRG adottate nelle Camere di consiglio del 19 febbraio 2016 e del 14 marzo 2016 e rispettivamente contenenti le linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regolarizzazione formulate, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio prodotti alla Sezione, nei termini di rito, con deliberazione protocollo n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016;

VISTE le controdeduzioni, le integrazioni documentali e le rettifiche prodotte, con nota n. 7975 del 18 aprile 2016 introitata a protocollo in pari data con il n. 2959, dal Presidente del Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare denominato *“Partito Democratico”*, secondo quanto di rispettiva pertinenza in ragione delle avanzate richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 17 del 30 aprile 2016, con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per le conseguenti decisioni collegiali;

UDITI i magistrati incaricati dell'istruttoria, Maria Luisa Romano e Antonio Di Stazio, nella qualità di relatori;

RITENUTO e CONSIDERATO in

FATTO e DIRITTO

1. Inquadramento della fattispecie e questioni preliminari di rito. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, sulla regolarità del rendiconto relativo all'intera annualità 2015, prodotto dal Gruppo denominato "Partito Democratico", costituitosi in seno al Consiglio regionale del Lazio fin dall'avvio della X legislatura ed in tale qualità ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione.

Giova premettere che il predetto rendiconto – pervenuto per il controllo nelle forme e nei termini di cui al richiamato comma 10 (giusta nota n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016, acquisita al protocollo in pari data con il n. 1809 di protocollo) unitamente a quelli degli altri Gruppi interessati – è stato sottoposto ad esame istruttorio assumendo a parametro la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente codificati dal d.p.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la fisiologica rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate. In tale sede, pertanto, è stata data rilevanza non solo alla formale corrispondenza del rendiconto alla modulistica ufficiale ex art. 1, comma 9, del d.l. 174/2012, ma anche ai requisiti di effettività, tracciabilità ed inerenza delle spese ai fini istituzionali, pure sotto il profilo dell'osservanza delle prescrizioni di divieto fissate dall'art. 1, commi 3 e 6 del richiamato d.p.C.M. 21 dicembre 2012, conformemente a finalità e caratteri delle verifiche di competenza, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014 e successivi arresti (sentenze n. 130 e n. 263 del 2014; n. 15, n. 107, n. 143 e n. 235 del 2015) ed in linea con gli indirizzi interpretativi consolidati della giurisprudenza di controllo, anche di questa Sezione (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazioni n. 33, n. 35, n. 83 e 85/2015/FRG; nonché, nella stessa direzione, *ex multis*

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo deliberazione n. 36/2016/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 76/2016/FRG), nonché delle Sezioni Riunite in speciale composizione (vedasi per tutte sentenze n. 29/2014/EL; n.42/2014, n. 47/2014/EL), con esclusione di valutazioni estese al merito.

Per le entrate registrate a rendiconto, il pre-esame istruttorio ha riguardato la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2015 a carico del Consiglio regionale, nonché la corretta quantificazione delle spettanze dell'anno, alla luce dei criteri fissati dalla normativa regionale (in particolare art. 37 della L.R. n. 4/2006 e art. 11 della L.R. 4/2013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative.

Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della documentazione giustificativa, in coerenza con le esigenze informative esposte negli indirizzi preventivi di cui alla deliberazione n. 34/2016/INPR – che qui si richiamano integralmente - aventi la duplice finalità di garantire l'omogeneità delle verifiche affidate a magistrati diversi e di fornire agli interlocutori istituzionali, a scopo di leale collaborazione, indicazioni reputate utili a ottimizzare i tempi procedurali.

L'emersa necessità, agli esiti di tale disamina, di acquisire chiarimenti ed integrazioni ha comportato la formulazione di richieste e rilievi, asseverata collegialmente con la deliberazione n. 45/2016/FRG, depositata il 18 marzo 2016 ed in pari data comunicata (giusta nota n. 2260) al Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta giorni per ottemperare e conseguente identica sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012.

In siffatto contesto, accedendo al motivato convincimento della significatività sostanziale del ruolo di "propulsione e di raccordo, attribuito dalla legge al Presidente del consiglio regionale (anziché al Presidente della Regione, come nella formulazione originaria della disposizione, sostituita in parte qua dalla sentenza della C. Cost. n. 39/2014), ruolo di cui è auspicabile il potenziamento" (cfr. richiamata del. 45/2016/FRG), si è ritenuto di convogliare su tale Organo le richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere preliminare e generale circa il riparto dei contributi per l'annualità 2015 e le modalità di contabilizzazione dei relativi flussi nel bilancio consiliare, anche in connessione con le variazioni intervenute in corso di esercizio nel numero e nella

composizione dei Gruppi, onerando i Presidenti degli stessi di separate richieste di specifico tenore.

La diversa individuazione dei destinatari dell'istruttoria, in tal modo stabilita, non ha inficiato la contestualità delle risposte, tutte riscontrate con medesimo atto di formale inoltro alla Sezione con nota n. 547/SP/2016 in data 18 aprile 2016, alla scadenza assegnata, prorogata al primo giorno utile non festivo secondo gli ordinari principi processuali. Di ciò va dato formalmente atto in questa sede.

Sulla pacifica perentorietà dei termini endoprocedimentali e finali in argomento, ricavabile dagli effetti che la normativa di riferimento annette "*per tabulas*" al relativo inutile decorso, si richiama per mero tuziorismo quanto già precisato da questa Sezione nel porre in evidenza la cessazione dell'effetto sospensivo connessa all'omessa tempestiva regolarizzazione e la conseguente sostanziale equiparazione della medesima al mancato inoltro iniziale (cfr. Sez. contr. Lazio, deliberazioni n. 85/2015/FRG; n. 93/2015/FRG; n. 34/2016/INPR).

Il principio sopra esposto, ad avviso di questo Collegio, non preclude l'esame della documentazione successivamente fatta pervenire da parte del Gruppo per il consueto tramite istituzionale (nota n. 8185.U protocollo del 20 aprile 2016, acquisita in pari data dalla Sezione al protocollo n. 2995), in quanto nella specie strettamente complementare a quella già tempestivamente inoltrata, cioè non introduttiva di nuovi elementi, e comunque pervenuta in pendenza dei termini di conclusione del procedimento di controllo.

2. Esiti dell'istruttoria e accertamenti di competenza. Gli accertamenti effettuati, secondo finalità e parametri sopra sinteticamente richiamati, basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale, non corroborabili da altre fonti di prova e non estensibili al merito, hanno dato esiti solo parzialmente positivi, con individuazione di alcune irregolarità non sanabili allo stato degli atti.

Ciò posto, in termini di maggior dettaglio e partendo dai rilievi mossi in istruttoria, si espone l'iter motivazionale che ha sorretto il Collegio nelle proprie decisioni.

2.1 Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione. Vale qui puntualizzare che nessuna osservazione critica ha riguardato la struttura dell'esibito rendiconto, che è risultato *ab initio* articolato in conformità al modello ufficiale di cui al d.p.C.M. 21 dicembre 2012. Per ciò che attiene alla sottoscrizione, poi, si precisa che l'atto

originariamente trasmesso e sottoscritto dall'ultimo Presidente in carica nell'esercizio 2015, è stato sostituito da rendiconto di identico contenuto recante le firme dei tre Capigruppo che – secondo le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio regionale – si sono avvicendati nella carica nel corso dell'esercizio 2015 (nell'ordine, i Consiglieri Vincenzi, Valentini e Valeriani).

Si dà atto che il rendiconto in esame è stato approvato dall'assemblea del Gruppo in data 28 gennaio 2016.

Come segnalato dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo ha subito, in corso di esercizio, consistenti variazioni numeriche (agli originari quattordici consiglieri si sono aggiunti, a decorrere dallo scioglimento del Gruppo "Per il Lazio" in data 28 febbraio 2015, nove consiglieri, di cui uno transitato ad altro gruppo in data 5 ottobre 2015).

Siffatte variazioni hanno inciso sulla quantificazione dei contributi per spese di personale e per spese di funzionamento.

Un primo blocco di informazioni suppletive ha riguardato gli adempimenti obbligatori e le procedure finalizzati a garantire la corretta tenuta della contabilità.

E' bene precisare, in proposito, che la tenuta di scritture contabili idonee a consentire l'immediata e completa rilevazione dei fatti di gestione in corso di esercizio è consustanziale agli obblighi di resa del conto che insistono in capo a chi gestisce risorse pubbliche, anche in funzione di doverosa trasparenza informativa.

Dalle dichiarazioni rese è emerso che il Disciplinare già adottato dal Gruppo in data 28 ottobre 2013 in formale ottemperanza a quanto prescritto dalle più volte menzionate Linee guida (art. 2, comma 3) e quale condizione per la legittima erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 4/2013, non ha subito variazioni nel corso del 2015.

Sotto il profilo contenutistico, il Collegio ritiene di evidenziare che tale atto contiene alcune prescrizioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle espresse dalle Linee guida, ma rimane generico nella descrizione delle procedure di spesa alle quali attenersi e nella individuazione di scritture per l'annotazione cronologica delle operazioni.

La fornita descrizione aggiornata del sistema contabile adottato nel 2015, inoltre, non dà conto dell'esistenza di un libro giornale o di registri di mastro o di scritture equivalenti, peraltro mai allegato agli atti neppure nello scorso ciclo di controllo.

Di fatto, nella specie l'unica forma di riscontro possibile allo stato degli atti è data dal

raffronto incrociato fra i dati rendicontati, con annessi giustificativi, e quelli contenuti nell'estratto conto bancario dedicato. Si precisa che la movimentazione delle risorse in entrata ed in uscita è avvenuta – in conformità alle regole del disciplinare e secondo quanto dichiarato dai Capigruppo interessati – esclusivamente mediante transazioni in dare ed in avere operate su detto conto.

I detti riscontri - considerata la rilevanza economico/finanziaria della gestione di cui trattasi e l'elevato numero di transazioni registrate nei conti (per un totale di circa 800 operazioni di banca) con annessa copiosa documentazione di supporto - si sono rivelati notevolmente laboriosi.

Sono stati rilevati in sede istruttoria alcuni disallineamenti, successivamente chiariti, che, pur non avendo inciso sui saldi finali, evidenziano tuttavia la necessità di dotarsi di scritture contabili idonee a consentire una quotidiana, sistematica rilevazione dei movimenti, per le esigenze intrinseche al Gruppo (anche ai fini della trasparenza del conto) e per quelle di controllo da parte di questa Sezione.

A sostegno di quanto sopra, va evidenziato che i detti disallineamenti riguardavano la non riconciliabilità dei dati riportati a rendiconto alla voce “altre entrate” con le riscossioni di questa tipologia tracciabili per importo superiore a conto banca. Le precisazioni fornite in atti, hanno permesso di venire a conoscenza di altri movimenti irregolari in uscita e recuperati nell'esercizio oggetto (compensi non dovuti e restituiti) non iscritti in contabilità e non rendicontati, con prassi invero anomala.

In proposito, va puntualizzato che in base a fondamentali principi contabili, i movimenti compensativi vanno contabilizzati in ogni caso sia in entrata sia in uscita per debita completezza e che la “sanatoria” delle spese non ammissibili o illegittime, con riacquisizione in libera disponibilità trova limite nell'annualità del conto.

Dalle dichiarazioni rese, inoltre, è emerso anche che il Gruppo non si è mai dotato di un registro dei beni durevoli, in linea con le previsioni di cui al d.p.C.M. 21/12/2012 ed annesse Linee guida (art1, comma 4, lett h) per non aver mai provveduto a tale tipo di acquisti.

Pare, qui, meritevole di richiamo l'indirizzo ermeneutico affermatosi presso la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo il quale “la regolare tenuta della contabilità è uno dei contenuti necessari delle Linee guida, sebbene le stesse abbiano regolato, da un punto di vista strettamente *contabile*, quasi esclusivamente le modalità di rendicontazione e

di conservazione della documentazione, ...lasciando piena autonomia al gruppo nel regolamentarne le modalità all'interno del disciplinare” e come “l’esistenza di un registro cronologico dei movimenti finanziari giornalieri..” appaia “...essere il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità” (sic, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 9/2015).

Per quanto sopra, il Collegio ritiene di raccomandare pro futuro l’opportunità di dotarsi di meccanismi chiari e funzionali di registrazione delle operazioni nelle scritture.

Sempre a livello generale, per opzione istruttoria condivisa, si è ritenuto di chiedere formale attestazione del Capogruppo, originariamente del tutto carente in atti, circa la conformità delle spese rendicontate ai divieti fissati dall’art.1, comma 3, lettere b) e c), volti ad evitare fenomeni di finanziamenti incrociati alla politica.

Essa è stata prodotta con carattere generale per tutte le tipologie di spese rendicontate ed a tenore testuale, pertanto, può considerarsi dotata di carattere assorbente anche della mancata reiterazione specifica, ancorché fatta oggetto di apposita richiesta istruttoria mirata, con riguardo ai singoli rapporti di lavoro intercorsi con il personale assunto direttamente dal Gruppo ai sensi dell’art. 37 della L.R. 6/2002.

Si tratta, infatti, di atto sufficiente e valido ai fini della piena assunzione delle responsabilità personali *ratione officii* ricadenti sul Capogruppo in merito all’osservanza di norme di divieto non altrimenti comprovabile allo stato degli atti se non con accertamenti di fatto non cartolari preclusi in questa sede.

2.2. Corretta rilevazione delle entrate. Per le entrate – regolarmente esposte nel rendiconto con separata evidenza dei fondi erogati in ragione della relativa destinazione vincolata a spese di funzionamento ed a spese di personale, anche per ciò che attiene agli avanzi trasportati dal precedente esercizio – hanno dato positivi riscontri le seguenti verifiche:

- coincidenza fra avanzi 2014 e reimputazioni al 2015, con corrispondenza alle giacenze iniziali di banca;
- riconciliabilità fra i dati di flusso 2015 e mandati emessi dal Consiglio regionale;
- rispondenza fra saldi finali rendicontati e liquidità disponibile sul conto corrente.

Nondimeno, approfondimenti istruttori si sono resi necessari per verificare la corretta quantificazione delle contribuzioni spettanti, in presenza di disallineamenti documentali quanto alle spese di funzionamento fra le assegnazioni disposte con la deliberazione U.P. n. 25 del 24 marzo 2015, in applicazione dei criteri vigenti (art. 11, comma 3, della L.R. n.4/2013 e deliberazione U.P. n. 64 del 24 settembre 2013), e le erogazioni effettive.

Parimenti si è ritenuto necessario verificare le ragioni ed i presupposti del conguaglio disposto ed erogato in corso d'anno per spese di personale - in apparente eccedenza rispetto alle spettanze, quali calcolate in misura fissa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 bis, della L.R. n. 6/2002 e dell'art. 14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio (con deliberazione U.P. n. 24 del 24 marzo 2015) - come formalizzato ex post con deliberazione U.P. n. 2 del 13 gennaio 2016.

Entrambi gli aspetti sono stati chiariti dal Presidente del Consiglio regionale con produzione di esaustivi elementi esplicativi per il detto conguaglio (variazione del trattamento economico spettante ad un'unità di personale categoria D livello 6 assunto a base di computo per l'anno 2013) ed in ragione delle variazioni di fatto del piano di riparto dei fondi per spese di funzionamento, recepite formalmente a ratifica con apposito atto formale (deliberazione U.P. n. 29 del 14 aprile 2016) e motivate in ragione dalle modifiche nella composizione e nel numero dei Gruppi consiliari sopravvenute in corso d'esercizio.

Acquisito quanto sopra agli effetti del presente controllo, si dà atto di un sensibile miglioramento rispetto alla situazione constatata nel precedente esercizio in ordine all'adozione preventiva di piani di riparto, finalizzati a garantire la corretta pianificazione di impegni e pagamenti disposti in favore dei gruppi a valere sui budget disponibili, tra l'altro, dall'anno 2015, resi tracciabili in modo autonomo a bilancio mediante istituzione nel piano dei conti di appositi capitoli dedicati di entrata e spesa.

Si tratta, peraltro, di un processo che va auspicabilmente consolidato a piena fisiologia, direzione nella quale va, perciò, inteso il richiamo di attenzione alla puntuale osservanza delle regole (art. 11, comma 5, della L.R. 4/2013 e successiva deliberazione di indirizzo per le spese di funzionamento e per quelle di personale) che espressamente temporizzano le erogazioni mensilmente e bimestralmente in modo da evitare conguagli, in dare ed in avere, differiti nel tempo e non pienamente in linea con il principio dell'annualità che deve connotare la trasposizione nei conti delle risorse in argomento a fini di piena riconciliazione con il bilancio regionale e di trasparente distribuzione.

2.3 Veridicità e correttezza delle spese. Più articolate verifiche integrative hanno riguardato le spese, veritiere quanto ad esborsi annui rendicontati e tracciabili a mezzo banca, con quadrature precise, ma prive di autorizzazioni preventive singole rilasciate per iscritto e conservate agli atti – in difformità rispetto a quanto previsto dall'art 2,

comma 1 delle Linee guida e dallo stesso Disciplinare del Gruppo, che espressamente subordina a tale adempimento “l’assunzione di impegni”.

Siffatta irregolarità, va rimossa per il futuro, con richiesta di adottare comportamenti maggiormente in linea con le forme imprescindibili per l’ordinata e corretta tenuta della contabilità.

Parimenti, irritalità e lacune sono state riscontrate con riguardo all’attestazione di correttezza delle spese quanto a coerenza ed inerenza con i fini istituzionali, contemplata espressamente dall’art 2, comma 2 delle Linee guida, quale adempimento proprio del Capogruppo, nella specie totalmente pretermessa per le spese di personale e concepita come dichiarazione apposta in margine ai giustificativi contabili per le spese di funzionamento, all’atto della autorizzazione al pagamento.

Ad avviso del Collegio, le evidenziate carenze, pur non essendo di per sé sole motivo di irregolarità, specie in presenza di attestazioni che ratificano le spese effettuate con assunzione di piena responsabilità da parte dei capigruppo accompagnate da evidenze probative di natura documentale idonee a supportare le valutazioni di veridicità e correttezza delle spese rendicontate, rappresentano comunque elementi circostanziali che non possono essere ignorati in concreto.

2.3.1 Spese di personale e per oneri connessi (voci U1 e U2) Con riguardo alla corretta erogazione dei contributi per spese di personale, percepiti ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e regolamentari regionali, si dà atto dell’avvenuto deposito in istruttoria di specifica dichiarazione, a firma originale dei Capigruppi succedutisi nell’esercizio, attestante anche per il 2015 il ricorso esclusivo a personale assunto direttamente, senza alcun utilizzo delle apposite strutture amministrative regionali ed in coerenza con l’opzione a suo tempo esercitata ai sensi dell’art. 37, comma 5, della L.R. n. 6/2002 e s.m.i..

Ciò posto, con riguardo alla generalità dei rapporti di lavoro in carico per l’esercizio - derivanti da n. 23 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato e da n. 69 contratti di collaborazione continuativa coordinata o a progetto ex art. 61 d. lgs. 276/2003, alcuni dei quali trasformati in corso di esercizio - reputata implicitamente assorbita l’autorizzazione preventiva, in sé carente come atto autonomo, dalla sottoscrizione dei contratti stessi da parte del Capogruppo - si è reso necessario sollecitare, ad integrazione delle fonti contrattuali già riversate in atti, la produzione

dell'attestazione di conformità ai divieti di cui all'art.1, comma 3, lett. b) e c) delle Linee guida, nonché quella di regolare e corretta esecuzione delle prestazioni commissionate, elementi reputati di rilievo per le verifiche di correttezza.

In riscontro è stata prodotta una dichiarazione parziale in quanto limitata alla attestazione della correttezza sotto il solo profilo dell'inerenza (art.1, comma3, lett. a) delle Linee guida) e riferita ai soli rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Per quanto sopra detto, tale lacuna si intende sanabile (come da orientamento giurisprudenziale consolidato SS.RR. speciale composizione n. 29/2014, n. 9/2015, n. 61/2015) stante la dichiarazione generale e di più ampio contenuto riversata in atti. Tuttavia, il mancato riscontro documentale, così come richiesto, rimane significativo elemento negativo sul piano delle valutazioni delle condotte, sempre possibili in altre competenti sedi, anche a prescindere dagli esiti del presente sindacato sulla legittimità dei conti, secondo quanto puntualizzato dalla Corte Costituzionale. (Corte cost. sent. 39/2014, n. 263/2014 e 235/2015).

Allo scopo di acquisire elementi informativi documentali circa l'inerenza delle prestazioni lavorative rese ai fini istituzionali del Gruppo, sono stati, altresì, richiesti, in una con le modalità di accertamento dei requisiti di idoneità professionale dei collaboratori in rapporto alle mansioni affidate, i relativi *curricula*.

Con specifico riguardo ai rapporti di collaborazione a progetto, poi, le richieste hanno riguardato la declinazione concreta dell'oggetto delle prestazioni, convenzionalmente indicata in modo solo generico mediante elencazione delle mansioni astrattamente riconducibili al Gruppo ed espressamente affidata ad appositi atti integrativi successivi, nonché la documentazione comprovante l'attività svolta, alla cui esistenza fra l'altro le stesse clausole contrattuali subordinavano l'erogazione dei compensi pattuiti.

Proprio nella considerazione della difficoltà, sussisteva nel verificare allo stato degli atti l'inerenza alle finalità del Gruppo delle prestazioni pagate con i contributi in dotazione, è stata formulata, nel contesto indicato, anche una richiesta di chiusura tendente ad ottenere la produzione di qualsivoglia elemento documentale disponibile in proposito.

In riscontro, ribadita la natura fiduciaria delle scelte dei collaboratori (in ragione dell'autonomia politica del Gruppo e consentita anche dalla legislazione regionale), sono stati prodotti esclusivamente i *curricula*, peraltro evidenzianti esperienze professionali

disomogenee e frequentemente la titolarità di esperienze di natura politica.

Quanto alla specificazione delle prestazioni commissionate e svolte in regime di Co.Co.Co/Pro sono state riversate in atti dichiarazioni rese *ex post*, in forma di autorelazione sottoscritta dai medesimi (peraltro non pienamente in linea con le vigenti norme in materia di autocertificazioni di cui d.P.R. 445/2000), contenenti la descrizione dei servizi resi e delle collaborazioni prestate al Gruppo.

Pare il caso di evidenziare che dall'esame degli atti, non sempre emerge piena coerenza fra attività commissionata, attività svolta e requisiti professionali dei lavoratori.

Dall'esame dei vari curricula è altresì emerso che un collaboratore dichiara di versare nella condizione di esodato, continuativamente dal 1° marzo 2013 fino alla data della sottoscrizione del curriculum (12 aprile 2016), condizione non risultante da contratto né dalla successiva comunicazione effettuata all'ufficio del lavoro.

Rimane, inoltre, in evidenza la mancata adozione di adeguate procedure e atti di verifica intermedia di esatta esecuzione delle prestazioni, ancorché previsti dai contratti stipulati anche ai fini della corresponsione dei compensi periodici. La copiosa documentazione in atti, come sopra descritta, rende comunque difficile contestare in generale la veridicità, correttezza ed inerenza delle sostenute spese di personale, pur non esauriente al diverso fine di giustificare l'utilità di tali significativi esborsi. Il giudizio sull'utilità, del resto, implicando valutazioni di merito e l'acquisizione *aliunde* di elementi di fatto – entrambe non consentite in questa sede - rimangono estranei al presente sindacato, eventualmente rientrando in quello di altre magistrature e della stessa magistratura contabile nella diversa funzione di giudice delle responsabilità erariali.

Nelle considerazioni esposte, si ritengono regolari anche le spese sostenute per il personale iscritto all'Albo professionale dei giornalisti ed assunto come Co.Co.Co., rimanendo nella specie opinabile in base ai contenuti delle prestazioni assegnate e svolte (come documentabili da contratti e autorelazioni), che tali rapporti ricadano nel divieto posto dall'art. 61, comma 3, del d.lgs. 276/2003, come autenticamente interpretato dall'art.1, comma 27, della legge n. 92/2012.

Per completezza, si precisa che, circa la spesa di cui alla voce U2, non si ha nulla da rilevare.

È, infatti presente tanto il DURC attestante la regolarità contributiva del Gruppo rilasciato ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato Regolamento di organizzazione del

Consiglio, tanto documentazione comprovante il versamento per singolo lavoratore (modelli F24 e buste paga).

La presenza degli altri atti sopra richiamati si ritiene sufficiente ai fini del presente controllo.

2.2.2 Spese di funzionamento. Quanto alle spese di funzionamento, sono presenti in atti idonei giustificativi contabili che supportano le valutazioni positive di veridicità e sono, generalmente, idonei a dimostrare l'inerenza alle finalità istituzionali di beni e servizi acquistati, con le integrazioni fornite in istruttoria, a fronte dei rilievi mossi e nella specie dettagliati dalla deliberazione n. 45/2016/FRG che qui si richiama per quanto di ragione. Fanno eccezione le spese di seguito esposte nello specifico, che sono repute irregolari con le motivazioni per ciascuna di esse indicata.

- Spese per duplicazione e stampa (voce U10).

Nel dare atto dell'avvenuta produzione dei richiesti elementi supplementari, in un elenco di cronologico delle spese relative alle fatture già in atti, con dettaglio delle prestazioni pagate (stampa manifesti per eventi specificati e riferibili all'attività del Gruppo, allegati parzialmente in copia – diritti di affissione), va dichiarata irregolare la spesa pari ad euro 31,00, in quanto corrispondente ad un pagamento erroneamente duplicato e, perciò, incontestabilmente non dovuto.

- Spese per attività promozionali di rappresentanza, ecc. (voce U 12).

I documenti prodotti sono del tutto insufficienti a verificare la correttezza degli esborsi di euro 600 (fattura n. 77 del 30/12/2014), euro 1000 (fattura n. 17169 del 27/02/2015), euro 427 (fattura n. 14 del 30/04/2015) ed euro 1396,40 (fattura n. 19900 del 15/05/2015), per un totale di euro 3.423,40, tutte relative ad eventi non meglio specificati se non nelle date e dei quali, perciò, rimane non comprovata in alcun modo neppure la natura. In proposito, giova evidenziare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, *“le spese di rappresentanza del settore pubblico sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per accrescere il prestigio esterno dell'ente in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali”* (cfr. Sez. contr. Valle d'Aosta, del. n. 8/2013/PAR) e che le medesime *“devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerle”* (Sez. giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 210/2013, Sez. giur. Lazio n.1181/2009), fatti e requisiti non dimostrati nella specie. Il Collegio rileva, altresì, quanto alla spesa per l'organizzazione e

lo svolgimento del convegno “accordo sul clima Parigi 2015: Una sfida per il futuro”, portata dalla fattura n. 12/2016 della ditta S..... s.r.l. per € 4.880,00, emessa in sostituzione della fattura n. 59/2015 di pari importo, dell’1/12/2015, erroneamente intestata al gruppo “PER il Lazio”, il Collegio né rileva altresì l’irregolarità, in quanto, come si evince dalla documentazione inviata a seguito di specifica istruttoria (nella specie, dalla locandina – programma del convegno in parola l’evento risulta essere stato espressamente riferibile, oltre che al gruppo PD alla Regione Lazio anche alla Commissione ambiente e agricoltura del PD del Lazio; ciò in violazione del divieto di finanziamento dei costi della politica contenuto nell’art. 1, c. 3, del d.p.C.M. 21.12.2012. Si rileva in margine, che i riscontri forniti per le altre spese rendicontate nella voce di cui trattasi, pur fornendo un principio di prova che induce a non pronunciare l’irregolarità complessiva, non sono pienamente dettagliati, precisando per il futuro che la dichiarazione fornita dai Capigruppo integra, ma non sostituisce gli elementi documentali da detenere e produrre obbligatoriamente per dare piena evidenza alle partite contabilizzate

- Altre spese (voce UI6)

Resta confermata l’irregolarità della spesa di euro 807,13, relativa al pagamento di sanzioni per omesso pagamento di imposta locale sulla pubblicità. Si dà atto che la medesima è stata rimborsata in parte da un Consigliere, operazione che va annotata, secondo il principio della competenza, nel rendiconto 2016, oggetto di futura verifica.

Conclusioni. All’esito del controllo, il rendiconto può essere considerato regolare, quanto a corretta esposizione dei fatti di gestione, pur con alcune eccezioni.

Rimangono, in ogni caso, ammissibili le valutazioni spettanti ad altri plessi magistratuali ed alla stessa magistratura contabile, in funzione di giudice della responsabilità erariale, sulla legalità-liceità delle scelte gestionali compiute e delle condotte sottostanti, eventualmente ad altro titolo qualificabili come *contra jus*, o perché concretamente elusive dei fini consentiti o perché integranti fenomeni di *mala gestio* di pubblico denaro (cfr. C. Cost. sent. n. 263/201 e sent. n. 235/2015).

P.Q.M.

dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 la regolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo del Consiglio regionale del Lazio “Partito Democratico –P.D.)” per l’esercizio 2015, con

richiamo alle osservazioni di cui in motivazione e ad eccezione delle seguenti poste di uscita:

- spese di funzionamento per 31,00 e per euro 8.303,40, rispettivamente classificate alle voci U10 e U12;

- spese per sanzioni da omesso pagamento di imposte pari ad euro 807,13 (voce U16 -altre spese), peraltro già in parte recuperate nel 2016;

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, per quanto di competenza ai sensi del richiamato art.1, comma 10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014, nonché al Presidente della Regione Lazio per debita conoscenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016.

I MAGISTRATI RELATORI

f.to Maria Luisa Romano

f.to Antonio Di Stazio

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina